

CXLIV SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

Presidenza del presidente CONTU

indi

del vicepresidente CONGIU

I N D I C E

Disegno di legge: « Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto - Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2 ». (129) (Discussione e approvazione):

FRAU	3694
USAI	3696
MILIA	3699
TUFANI	3700
DEFRAIA	3702
FADDA	3703
ISOLA, relatore di maggioranza	3704
BRANCA, relatore di minoranza	3705
GUAITA, Assessore ai lavori pubblici e trasporti	3706
ZUCCA	3708
SPINA	3711
DEL RIO, Assessore agli enti locali, personale e affari generali	3712
(Votazione segreta)	3723
(Risultato della votazione)	3723
Sull'ordine del giorno:	
FRAU	3723
DEL RIO, Assessore agli enti locali, personale e affari generali	3723

CARRUS	3724
GRANESE	3724
PUDDU	3724
ANEDDA	3724

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

FRANCESCONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto - Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, e 15 aprile 1971, n. 2 ». (129)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto - Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2 ». Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

FRAU (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione è nato dalla evidenza di decentrare dei compiti che sino a questo momento erano riservati alla Regione e particolarmente all'Assessorato ai lavori pubblici e trasporti. Questa è la prima giustificazione, dirò anche la più importante perché il pensiero dell'Assessore si traducesse nel disegno, ma vi sono dei motivi di ordine politico e sono più che altro dei motivi di ordine, dirò morale, di principio e di stile in una sola parola, ed hanno concorso a convincere l'Assessore a presentare questo disegno. S'è palesata la preoccupazione che nel passato una certa giustizia distributiva non fosse di casa presso lo Assessorato ai lavori pubblici, e noi aggiungiamo che in generale questa giustizia distributiva evidentemente non esisteva, e purtroppo, diciamo ancora, non esiste negli altri Assessorati.

In venti anni e oltre, da quando cioè ha avuto inizio la vita autonomistica della Regione Sarda, certamente vi sono state delle manchevolezze che sono state molto spesso sottolineate attraverso documenti politici che vanno dalla interrogazione alla interpellanza, alla mozione, a ordini del giorno, documenti politici che hanno sempre sottolineato la disattenzione o la insensibilità degli Assessori preposti verso amministrazioni comunali che, non riscuotendo di una particolare simpatia, non godevano delle altrettanto particolari attenzioni degli Assessorati competenti. Questi sono i motivi che vogliamo illuderci abbiano convinto l'Assessore e dunque la Giunta a presentare all'attenzione del Consiglio il disegno che oggi abbiamo all'esame. E' un disegno importante, soprattutto perché esalta un principio, ed anche perché, come dicevo poco fa, sottolinea una critica al metodo ed al sistema, che era stato messo in essere nel passato. Il decentramento di determinati compiti, la possibilità alle varie Amministrazioni comunali di dirigere i fondi per le opere pubbliche in modo molto più celere che nel passato e nella realizzazione di problemi che attendono questa soluzione da anni, non poteva

non lasciarci convinti della bontà del provvedimento stesso.

Noi abbiamo presentato una critica di fondo durante i lavori della Commissione, una critica che io mi rivedo ora ripresa dallo stesso relatore di maggioranza. Come dicevo poco fa nell'introdurre questo mio breve intervento, vi sono dei motivi che giustificano questo provvedimento, e fra questi la preoccupazione di iniziare finalmente a distribuire i fondi regionali con una giustizia che non abbiamo avuto, evidentemente, nel passato. Ma la critica di fondo che noi abbiamo palesato durante i lavori era questa: in tutti questi 20 anni una volta che voi vi convincete della necessità di presentare questo disegno, in tutti questi 20 anni dopo gli errori e gli scempi e le ingiustizie che voi avete consumato ai danni di molte Amministrazioni comunali e dunque di molte popolazioni, ci resta il dubbio che tutti questi errori e tutte queste ingiustizie debbano essere dimenticati e che vogliate su tutto mettere un punto a capo, come se foste indenni da qualsiasi peccato.

Eh no, non è possibile. Nella critica di fondo che noi avanzavamo, dicevamo che la distribuzione dei fondi così come voi andate oggi indicandola nel disegno di legge, a nostro avviso, non tiene conto degli errori, delle colpe, delle ingiustizie perpetrate e consumate nel passato. Vi sono dei Comuni, vi sono delle popolazioni che grazie alla simpatia di taluni uomini politici — è il caso di ricordarlo anche se sommessamente — hanno avuto le vostre particolari attenzioni, hanno avuto i fondi a disposizione, e determinati loro problemi sono stati risolti. Ma vi sono tantissimi altri Comuni, i quali, evidentemente, o perché il sindaco o l'Amministrazione comunale non apparteneva ad una corrente di vostro gradimento nel vostro stesso partito, o perché di colore politico diverso, non hanno avuto le vostre particolari attenzioni. Tutti questi Comuni si presentano oggi dinanzi a questo disegno di legge non con gli stessi problemi di numero, in quantità ed in vastità come altre Amministrazioni comunali che invece della vostra attenzione hanno goduto, ma si presentano digiuni per non aver mai potuto in-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

nando per quanto riguarda le Regioni a Statuto ordinario. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente solo per alcune considerazioni. La prima, intanto, riguarda i risultati ampiamente negativi, che oramai sono condivisi da tempo da tutti i settori del Consiglio, circa le esperienze maturate con l'applicazione della legge 9. Noi al momento della discussione e dell'approvazione di quella legge avevamo condotto in aula una battaglia, e avevamo avanzato con molta chiarezza le nostre riserve e la nostra opposizione, riserve ed opposizione che non riguardavano tanto le reali necessità, gli effettivi bisogni dei Comuni e per i quali, e nei confronti dei quali era, evidentemente, necessario un intervento della Regione, ma riserve ed opposizione che riguardavano il congegno della legge. Era una legge che consentiva dei favoritismi, consentiva una certa discriminazione, rappresentava notevoli difficoltà circa le possibilità di una rapida spesa delle somme messe a disposizione dei Comuni e d'altronde le stesse condizioni finanziarie dei Comuni rendevano assai difficile il potere utilizzare la legge stessa. Io avevo detto in quella occasione che di fatto la legge 9 ricalcava in peggio, per certi aspetti, la famosa legge Tupini. Dopo alcuni anni tutti i settori hanno accettato le considerazioni di allora; lo diceva or ora il collega Usai: su 56 miliardi a disposizione, soltanto 6 miliardi sono stati spesi, ed abbiamo di fatto congelato nelle banche la quasi totalità delle somme messe a disposizione per la legge 9.

Siamo entrati, oramai, nell'ordine di idee di modificare, di cercare di cambiare il meccanismo di attuazione della legge, anche per superare alcune posizioni che derivano dalla Corte dei Conti, che aggravavano proprio le difficoltà di applicazione della legge stessa. E direi che indubbiamente oggi un risultato si è conseguito e con la legge votata un mese fa dal Consiglio regionale e con la legge oggi in

discussione. Di fatto con questi nuovi criteri eliminiamo una delle manchevolezze, direi politiche, più preoccupanti che vi erano nella legge 9. Eliminiamo, cioè, ogni possibilità di discriminazione, ogni possibilità di clientelismo ed infine rendiamo le Amministrazioni comunali responsabili delle spese. Sollecitiamo, quindi, uno sviluppo autonomo, una maggiore iniziativa politica autonoma da parte degli enti locali. Di contro però noi vediamo alcuni pericoli in questa legge. Io da questo punto di vista condivido alcune osservazioni contenute nella relazione di minoranza presentata da Anton Francesco Branca. Cioè, ecco, noi stabiliamo una somma uguale per tutti i Comuni, rapportata al numero degli abitanti. Questo è un fatto che impedisce la discriminazione, i clientelismi, cioè pone tutti nella stessa condizione. Però questo fatto ha anche il rovescio della medaglia. Noi in questo modo diamo ad intendere, o dimostriamo di essere convinti che tutti i bisogni sono livellati, cioè che tutti i Comuni si trovano nelle stesse condizioni, sono allo stesso punto di partenza. Il che è profondamente sbagliato, perché ci sono fra i Comuni profondi squilibri: Comuni delle zone interne e Comuni, diremo, delle zone costiere; Comuni delle zone da economia agro-pastorale e Comuni industrializzati; Comuni, grossi centri con certe esigenze ed altri grossi centri che presentano altre esigenze. Un livellamento della spesa fatta in questo modo, a mio avviso, comporta un pericolo, pericolo assai grave sul quale dobbiamo riflettere per pensare ad altri provvedimenti. Cioè noi corriamo il pericolo di uno squilibrio ancora maggiore; andiamo incontro ad un aumento delle differenze, ad un aumento degli squilibri tra Comune e Comune.

Ecco perché è necessario che l'Amministrazione regionale pensi ad interventi e svolga una certa azione affinché in altri settori o con altri provvedimenti di legge o manovrando la spesa in un certo modo, si possa, nel limite del possibile, ridurre al minimo gli squilibri che inevitabilmente si aggraveranno con l'applicazione di questa legge. Certo è che non avremo corso questi rischi se non soltanto da oggi, ma da tempo l'Amministrazione re-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

gionale avesse pensato, si fosse veramente impegnata in un piano urbanistico, si fosse veramente impegnata in una seria programmazione, in modo che tutti i nostri interventi veramente potessero rappresentare un fatto sostanzialmente positivo nei confronti delle amministrazioni locali e delle nostre popolazioni.

Preme anche a me mettere in rilievo gli effetti positivi che si possono conseguire a livello locale con l'attuazione di questa legge. Indubbiamente una spendita rapida di una massa, di un volume di soldi così notevole nelle condizioni economiche in cui si trova in questo momento la Sardegna, nelle condizioni di disoccupazione in cui si trovano oggi i lavoratori sardi, una spendita di questo genere può rappresentare un fatto positivo, può attenuare, io dico in un certo modo consistente, lo stato di disagio delle classi lavoratrici e della nostra economia. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo voterà a favore di questa legge. Voterà a favore anche se non la condivide al cento per cento. Ritengo, in fatti, che questa legge, decentrando ai Comuni alcune possibilità di intervento, potrà permettere una certa ripresa sia a livello occupativo sia a livello di programmazione dei Comuni. I quali, come tutti sapete, sono indebitati sino all'osso del collo, e certo oggi non hanno effettive possibilità per poter intervenire nel campo dei lavori pubblici. E' un po' di ossigeno che noi diamo a queste nostre amministrazioni locali che potranno programmare in cinque anni alcuni lavori che esse ritengono più necessari. Non solo ci sarà questa possibilità di intervento diretto, ma, in effetti, noi sburocratizziamo un po' tutto quell'apparato che prima era necessario per poter ottenere da questo o quel Comune un mutuo o un intervento o una agevolazione da parte regionale passando attraverso i normali canali.

Questa è la ragione fondamentale per la quale, ovviamente, noi voteremo a favore di questa legge. Però nasce una grossa preoccupazione. E la grossa preoccupazione, anche se l'avevamo nel momento in cui abbiamo esaminato in Commissione questa legge, è la parte finanziaria. Perché questa preoccupazione? Non per malignità. C'è una ragione oggettiva. Noi, in effetti, vediamo che questa Giunta, questo Consiglio regionale stanno impegnando per questa o per altre leggi una quantità cospicua di miliardi, non sopra un dato positivo, ma confidando sull'incremento naturale del gettito, valutato in circa il dieci per cento. Oggi nell'ambito di questo dieci per cento, a un bel momento segniamo una certa quantità di miliardi per questa legge. A questa va ad accoppiarsi quella che voteremo forse domani, poiché si è già fatta la discussione generale, sul diritto allo studio, che agisce finanziariamente nella stessa maniera. A queste due leggi si dovrà poi aggiungere la legge sulla pastorizia che agisce nella stessa precisa maniera e con la presunzione che questo nuovo gettito debba venire nel futuro nella maniera che oggi noi prevediamo.

A mio avviso, questa non è una maniera logica, non dico seria, per carità, logica di procedere. Perché? Se noi effettivamente riteniamo che nei prossimi, diciamo, otto anni, 1971-1978, il gettito regionale debba aumentare con un incremento del 10 per cento e noi fin da oggi impegniamo tutto questo presunto aumento del gettito futuro pari al 10 per cento, io la domanda che veramente mi faccio è questa: che cosa noi lasciamo ai nostri eredi? Non ai nostri figlioli quando noi moriamo, ma a coloro che ci succederanno, qui in questi banchi. Che cosa noi lasceremo a coloro che a noi succederanno nel 1972 o nel 1973 a seconda che ci sia quella tale legge sulla durata della legislatura? Cioè, noi, in effetti, oggi, (e vorrei essere veramente corretto se sto sbagliando, o che mi vengano tolti tutti i dubbi, se questi non sono veritieri) noi, in effetti, ci stiamo indebitando, in un certo senso e assorbendo tutto ciò che noi presumiamo possa essere in futuro l'incremento naturale del bilancio.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONGIU

(Segue TUFANI) Io ritengo che non sia, questa, una maniera corretta di amministrare. Comprendo un piano generale, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello comunale che debba tenere conto degli incrementi futuri delle disponibilità finanziarie. Ma qui non ci troviamo dinanzi ad un piano generale. A mio avviso, non si può, con provvedimenti non coordinati, impegnare tutto e andare al di là di ciò che è prevedibile. In verità io vorrei domandare ai colleghi che qui oggi hanno la responsabilità di governo, che cosa avrebbero fatto se una Giunta precedente o un Consiglio precedente avesse portato via loro tutto ciò di cui oggi hanno bisogno per poter portare avanti questa legge. Veramente noi avremmo visto una Giunta assolutamente inutile perché priva della possibilità di fare alcunché. Mettetevi nelle condizioni in cui si troveranno i vostri successori. Voi che siete evangelici e che dite: « Non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi », praticamente state facendo agli altri quello che voi certamente non avreste voluto che fosse fatto a voi stessi.

A questo punto si comprende che il nostro dubbio non riguarda la legge in sé, ma investe i criteri generali di governo. Ancora una volta si va avanti in una certa maniera demagogica. In questa Italia, quando parliamo della nostra nazione che va dalle Alpi alla Sicilia, in questa Regione, quando parliamo della nostra Sardegna che va da Cagliari a Sassari, si vuol fare tutto affrettatamente. E quando si fa tutto affrettatamente qualche volta si fa male. Non si ha il coraggio, ecco che sto arrivando alla conclusione della mia prima eccezione, non si ha il coraggio di fare scelte politiche. Pianificazione, signori, che è una parola non liberale, o almeno non sbandierata dai liberali, che cosa significa? Non significa far tutto. Pianificare vuol dire, a un bel momento, « programmare ». Non si può distinguere « programmazione » da « pianificazione ». E allora programmare cosa significa? Significa, a un bel momento, lo spiego a me stesso, ovviamente, perché bado a non

spiegare a chi è senz'altro più competente di me, dire: « Io ho tanto, posso spendere tanto, le necessità sono queste; vediamo quali sono le necessità prioritarie che possono essere assolte con quello che ho ». E questo è quello che a mio avviso dovevate fare.

Voi con questo famoso presunto incremento del 10 per cento, pari a 10 miliardi, degli anni futuri, ammesso e non concesso che questo si verifichi, dovevate dire: « Noi abbiamo necessità di dare ai Comuni questo; abbiamo necessità di una legge sul diritto allo studio, abbiamo necessità di una legge sulla pastorizia. Però tutte quante insieme non si possono fare. Facciamo una scelta politica responsabile e decidiamo in quale campo agire ». Invece voi per accontentare un po' tutti, un po' tutte le parti politiche, perché solamente in questa maniera questa Giunta può andare avanti, con la sua navicella barcollante, siete costretti ad accogliere le più diverse richieste, e da parte dei compagni comunisti, e da parte dei compagni di parte socialista e da parte dei sardisti. Questa Giunta accontenta tutti e non si accorge che almeno finanziariamente è seduta sopra un vulcano, sopra l'Etna della Sardegna, sopra l'Etna della situazione monetaria sarda se così si può dire.

Ecco perché noi abbiamo delle grosse preoccupazioni. E per questa ragione, non tanto in sede di approvazione finanziaria di questa legge, quanto in sede di approvazione finanziaria della legge sulla pastorizia, abbiamo assunto un atteggiamento critico. Quando poi si pensa addirittura che queste nostre maggiori entrate, future o da venire, o prevedibili, si badi, una sull'imposta di fabbricazione, e l'altra sul vizio del tabacco... allora noi potremmo contare sul futuro incremento di coloro che fumano oppio... (*Interruzioni*).

E' una cosa seria badate bene. (*Interruzione dell'Assessore Del Rio*).

Onorevole Del Rio, è una cosa seria, non per la battuta in sé. Io non sto dicendo che voi state spingendo al vizio, no, me ne guardo bene. In realtà, noi stiamo programmando un po' sull'incremento naturale dell'imposta di fabbricazione e un po' sul vizio del tabacco,

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

non tenendo conto di due cose: che mentre possiamo anche essere d'accordo che può esserci un certo naturale incremento dell'imposta di fabbricazione, anche se parrebbe, a detta dell'Assessore, che quest'anno vi sia stata una certa contrazione in borsa, sperare veramente di avere tanti miliardi dal tabacco, significa puntare sopra un cavallo perdente. Avete veramente puntato non sullo jolly, avete puntato sul due di picche o sul quattro di picche, cioè sul morto. Perché? Per due ragioni essenziali. Se dovesse passare la legge che proibisce, giustamente, di poter fumare nelle aule pubbliche, compreso il Consiglio regionale, nei cinematografi, sui tram eccetera, voi comprendete che, inevitabilmente, onorevoli della Giunta, vi sarà un calo nel consumo del tabacco. Ma ciò non sarebbe preoccupante se non ci fosse un qualcosa di più grosso. Nel momento in cui il Mercato Comune deciderà di imporre all'Italia — è un accordo già preso — di abolire il monopolio del tabacco in Italia, a un bel momento, i miliardi sui tabacchi saltano... (*Interruzioni*).

L'onorevole Del Rio dice che ci danno altri quattrini in sostituzione. Non lo so! Questa è una presunzione, onorevole Del Rio. Ce ne daranno altri in base a che cosa? Non è che lo Stato possa anziché sul tabacco, mettere il monopolio sull'eroina e vendere l'eroina. Purtroppo sul tabacco si ha una delle maggiori entrate, come sul lotto, e nel momento in cui si toglierà questa entrata non so in che maniera si potranno recuperare le perdite. Ci saranno nuove imposizioni fiscali. Ma è difficile inventare una nuova imposta che gli Italiani paghino volentieri come quella sul tabacco. Nel momento in cui Tufani, che fuma X sigarette per X danaro e dà tanto al Monopolio dello Stato, dovesse pagare lo stesso danaro per un altro consumo, non so se veramente lo Stato avrebbe la possibilità di ottenere da lui la stessa somma.

Non si dimentichi poi che abbiamo una riforma della finanza locale sulle nostre spalle, onorevole Del Rio e onorevoli colleghi della Giunta. Anche questa riforma finanziaria, di cui conosciamo i limiti, ma non conosciamo quali saranno gli effetti che produrrà, darà

alla Regione lo stesso gettito che oggi noi abbiamo? Darà quell'incremento del 10 per cento? Non lo so. Ecco perché io ritengo che la legge, pur avendo qualche lato positivo, per il resto ha questo grosso neo. Un'ultima cosa, e sto per concludere per non annoiare i colleghi; una cosa che ci ha sconvolto è ciò che ella stamattina ci ha detto, onorevole Del Rio...

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Era un equivoco.

TUFANI (P.L.I.). Onorevole Del Rio, io agli equivoci non credo troppo. L'equivoco si ha quando si cerca di nascondere un qualche cosa di vero, non quando si dice la verità, onorevole Del Rio. L'Assessore ha detto formalmente che quest'anno abbiamo un decremento delle entrate ordinarie, non un aumento rispetto all'anno scorso. E veramente le facce dei diversi Assessori, che percorrevano questi piccoli anditi, veramente dicevano, stamane, che qualche cosa era successo o stava per succedere anche se poi a un bel momento al buco si è messa la toppa, l'ultima toppa che veramente salvi questo vestito finanziario della Regione, il costume di Arlecchino con le tante toppe dai vari colori. Ecco perché, ripeto, pur accettando la legge, pur approvandola, perché non possiamo non approvarla, noi ne criticiamo la concezione finanziaria che l'ha ispirata; noi imputiamo a questa Giunta di non aver fatto delle scelte precise nell'ambito dei danari, delle disponibilità che essa ha, e di aver puntato sul totocalcio dell'avvenire. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Defraia. Ne ha facoltà.

DEFRAIA (P.S.D.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo per esprimere il voto favorevole della parte politica che rappresenta. Si possono ricordare tutte le vicende della legge 9 dell'altra legislatura. L'onorevole Del Rio che siede sul banco assessoriale ricorderà perfettamente che fu una legge piut-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

tosto travagliata perché nacque innanzitutto come legge per risolvere un problema di Cagliari: la pubblicizzazione del servizio urbano ed extraurbano, poi lungo la strada il problema si complicò e effettivamente si varò una legge che almeno nelle intenzioni dei proponenti voleva garantire una certa copertura finanziaria.

Purtroppo l'esperienza ha dimostrato che il meccanismo di finanziamento è pressoché fallito, e non certamente per ragioni di carattere astratto.

I Comuni sardi sono quelli che sono, non fanno eccezione alla regola e si trovano impegnati in situazioni di passività pesanti. E' chiaro che il nuovo meccanismo li allevia, sia per il famoso 10 per cento di garanzia, sia soprattutto tenendo conto del fatto che il danno costa sempre di più. E mi pare che in un certo senso questa legge non è di modifica alla 9 perché si tratta di una nuova legge; una nuova legge che effettivamente tiene conto di una esperienza purtroppo negativa per quanto riguarda i finanziamenti. Ma mi pare, e qui mi permetto di dissentire con i relatori di minoranza, che questa legge conservi un carattere innovativo.

Si è sempre detto da più parti che la Regione Sarda ha fatto interventi dispersivi, spesso clientelari, non sempre commisurati con le esigenze reali. Si è sempre detto che le commissioni locali si sono trovate molto a disagio a seconda del colore politico di corrente richiesto dall'Assessore. Bene, con questa legge, in effetti, si toglie qualunque discrezionalità al potere esecutivo e si dà, con dei parametri che possono essere anche discutibili, la tranquillità che al Comune X verrà data una certa somma su cui può effettivamente contare. Certo, è un discorso limitato questo, che non tiene conto delle effettive esigenze o degli squilibri esistenti tra Comune e Comune. Ma, badate bene che fino a quando noi non inizieremo una vera attività programmatica, e questa attività programmatica è di là da venire almeno fino a quando non ci saranno le strutture necessarie, di carattere gestionale-economico, di carattere urbanistico e così via, non abbiamo che due alternative: o sta-

bilire, prefissare dei parametri che garantiscano ai Comuni una certa erogazione di fondi, ovvero rimetterci alla discrezionalità dell'esecutivo. Io ritengo che tra i due mali il male minore sia appunto quello che era stabilito nella vecchia legge 9 e che è rimasto, integralmente, nella nuova legge. Probabilmente ci vorrà ancora qualche piccolo emendamento per perfezionare questo principio. Per esempio, è bene stabilire che gli interventi si applicano nell'arco del 1971-'75, tant'è che alcuni colleghi stanno già preparando gli emendamenti. Queste ragioni mi consigliano di dare il voto favorevole a questa legge; anche perché è di dominio pubblico che già molti Comuni si sono imbarcati con dei mutui. Adesso non è facile fare marcia indietro. Tanto più che l'arco di tempo ridotto a cinque anni, li mette in condizioni più favorevoli. Sono queste le ragioni che inducono a votare a favore di questa legge e noi socialdemocratici voteremo senza riserve. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, molto rapidamente, quanto succintamente prendo la parola per sottolineare il parere del Gruppo sardista sulla validità della legge in discussione. La validità, a nostro avviso, è rappresentata da una serie di elementi, tra i quali è opportuno richiamare, come d'altronde hanno fatto altri colleghi che mi hanno preceduto, l'abbreviazione dei termini relativi alla utilizzazione dei fondi che, attraverso il recupero di una notevole somma di interessi, aumenta sensibilmente il monte a disposizione dei Comuni beneficiari. Trattasi di circa 20 miliardi di riutilizzo che erano, in base alla vecchia legge 9, destinati a sparire nelle casse delle banche. Ancora: è da considerare elemento positivo l'abbattimento delle procedure rallentanti previste dalla vecchia legge 9, sì da garantire un meccanismo di spendita del tutto più sollecito ed efficace. Un punto, a nostro avviso, estremamente qualificante è rappresentato dalla responsabilizzazione, insita

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

nella legge, delle comunità locali interessate, che saranno effettivamente protagoniste delle scelte programmatiche attraverso i consigli comunali, in quanto la legge prevede le stesse modalità, profondamente innovatrici, previste dalla legge numero 9 del 1971 recentemente approvata. Ciò dà il segno di rinnovamento democratico in senso più profondamente autonomistico della regione, che fa sì che il principio autonomistico entri nel gioco della politica regionale, nel senso che la Regione si avvia a quello che è il suo vero ruolo: non già quello di sostituirsi elefantiacamente, con tutto il peso di un sistema burocratico-centralistico di modello statale, allo Stato stesso, bensì diventa il tramite e nello stesso tempo il centro di raccolta delle istanze autonomistiche e democratiche di base.

Ancora vorrei sottolineare come elemento valido l'utilizzazione esclusiva ai fini tecnici di un organo, appunto, tecnico regionale, lo stesso previsto dalla legge 9 del 1971, atto ad eliminare, una volta entrato in funzione, l'intervento rallentatore e, diciamo pure, non sempre benevolo degli organi dello Stato; questo è certamente un elemento che conferisce validità a questo provvedimento. Per questo, quindi, e per altri motivi, che non mi dilungo a sottolineare perché molto bene sono stati rimarcati dai colleghi che mi hanno preceduto, e soprattutto perché con un certo criterio di uniformità le erogazioni della presente legge non potranno che favorire il rilancio della occupazione, specie nel settore edilizio dei nostri Comuni, a nome del Gruppo sardista dichiaro l'adesione al disegno di legge numero 129 in discussione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Isola, relatore di maggioranza.

ISOLA (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante l'esame, sia in Commissione che in aula, della legge regionale 4 giugno 1971, numero 9, concernente: « Finanziamenti ai Comuni e alle Province per la realizzazione di opere pub-

bliche », era apparsa evidente la necessità di adottare, a breve scadenza, un nuovo strumento legislativo che, abrogando la legge 29 agosto 1966, numero 9, che nel corso della sua pluriennale applicazione aveva manifestato notevoli carenze sia dal punto di vista della funzionalità che da quello dell'equità per la disparità di trattamento che in pratica essa comportava tra Comune e Comune, introducesse nuove norme atte a rendere più efficace l'intervento dell'Amministrazione regionale e contemporaneamente snellire i meccanismi di funzionamento di quel complesso di lungaggini e di procedimenti burocratico-procedurali che la legge numero 9 del 1966 comportava, specie per l'acquisizione dei mutui bancari, la cui onerosità, per la diluizione degli stanziamenti nell'arco di un ventennio e la erogazione di contributi o ratei annuali avevano notevolmente influito a compromettere le finalità del provvedimento o a rendere la sua attuazione antieconomica.

Il provvedimento in esame non solo si propone di sanare le carenze della legge numero 9, ma introduce anche degli aspetti innovatori che renderanno più valido, efficace, celere e soprattutto più economico l'intervento dell'Amministrazione regionale in favore degli enti locali. Infatti il provvedimento, oltre che stabilire l'assunzione a carico dell'Amministrazione regionale dell'intero onere, in luogo del precedente 90 per cento, del costo delle opere pubbliche da realizzare o dell'assunzione diretta di pubblici servizi — un nuovo aspetto che il presente strumento legislativo introduce — consente, senza tuttavia diminuire l'ammontare del finanziamento già previsto per l'arco di un ventennio dalla legge numero 9, l'intervento dell'Amministrazione regionale nel quinquennio 1971-1975, con conseguente notevole vantaggio per gli enti beneficiari per i quali è anche prevista la possibilità d'impegnare formalmente la intera disponibilità di fondi del quinquennio in una unica soluzione e nel primo anno di applicazione della legge, dando la possibilità agli enti che lo riterranno opportuno di contrarre con istituti autorizzati all'esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

superiore ai cinque anni, utilizzando per l'ammortamento le quote di finanziamento loro attribuite dal provvedimento in esame. Tale limitazione ridurrà l'onere delle operazioni creditizie bancarie che, come ho già detto, hanno notevolmente influito a rendere anti-economica l'applicazione della legge numero 9.

Altro aspetto positivo del provvedimento che appare opportuno sottolineare è quello che consentirà di realizzare un volume di opere pubbliche superiore di oltre 10 miliardi rispetto a quello possibile con le norme dettate dalla legge regionale numero 9, segnando anche un risparmio netto di 20 miliardi. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca, relatore di minoranza.

BRANCA (P.S.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo inizialmente una risposta al collega onorevole Milia su una affermazione e su un giudizio che egli ha espresso sulla originaria legge numero 9. Egli, infatti, ha ritenuto di poter concludere che nessun benefico effetto ha sortito la legge numero 9 e nessun risultato utile, positivo, essa abbia veramente sortito. Io ritengo che questa affermazione non sia esatta, perché se altri meriti la legge numero 9 non avesse sortito, c'è almeno quello di aver consentito la pubblicizzazione dei servizi di trasporto nel Comune di Cagliari, l'aver consentito, cioè, la risoluzione di un problema che è importante. Io capisco qual è il vero significato della osservazione dell'onorevole Milia, e di questo tengo conto, infatti, nelle mie osservazioni. La legge che discutiamo, bisogna dirlo, non ha niente di sostanzialmente innovativo a quanto si stabiliva con la precedente normativa. Si è infatti creduto che il meccanismo della legge numero 9 del 29 agosto del 1966 dovesse essere sostituito con un altro, che cioè ai mutui garantiti, senza impegno diretto di erogazione di capitali regionali, ma unicamente dalle banche, si sostituisse la erogazione diretta di fondi da parte della Regione.

Questo sistema, che è stato bene illustrato dal collega onorevole Usai, che è certamente positivo, ripeto, solo apparentemente facilita la spesa dei fondi perché, in realtà, esso appesantisce ulteriormente la già molto grave situazione delle finanze regionali. Quando noi abbiamo approvato la prosecuzione della legge numero 9 per consentire la pubblicizzazione dei servizi di trasporto di Sassari, su mia precisa richiesta l'onorevole Assessore aveva dichiarato al Consiglio che presso l'ufficio non giaceva nessuna domanda inevasa presentata da Comuni o Province per piani organici di questo genere. Dopo qualche giorno, invece, ci ha presentato l'attuale disegno di legge che, ripeto, solo apparentemente attua il decentramento e facilita la obiettiva assegnazione e spendita di fondi. Perché è sempre una questione di scelta, se è vero che i fondi a disposizione non sono sufficienti a coprire tutti i bisogni. Ed allora la critica più valida che si può muovere a questo disegno di legge è che si prevede l'assegnazione indiscriminata di fondi in base alla popolazione esistente in ciascun Comune, senza però tener conto dei bisogni effettivi dei singoli Comuni o delle singole Province e degli interventi che in essi necessita fare. Bisogni e necessità che non sono legati al parametro della popolazione residente nei singoli Comuni, ma sono legati a condizioni, direi, usando una espressione che potrebbe essere giudicata ampollosa, storiche.

Vi sono situazioni, nei nostri Comuni, che vanno risolte con piani organici e con una programmazione delle spese di intervento in base alle necessità effettive di questi stessi Comuni. Quindi, a mio avviso, sarà una spendita di denaro che si risolverà a favore degli impresari edili, ma non con criteri organici e programmatici. Un'ultima considerazione. Occorre una assicurazione in aula prima del voto. Qualche consigliere, se non sbaglio l'onorevole Frau se non ho mal capito il suo intervento, ha affermato che non vi sarebbero fondi sufficienti per il finanziamento di questa legge e delle altre leggi che sono all'esame del Consiglio in questo momento. Ci dica pertanto, prima del voto, l'onorevole Assessore ai lavori pubblici, soprattutto l'onorevole Asses-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

sore alle finanze, ma io direi, non per fare una gerarchia di valori, che in questo caso non vuole esserci, addirittura il Presidente della Giunta, se questa voce, che un collega ha autorevolmente espresso nel dibattito in aula, abbia o meno un qualche fondamento. In ogni caso noi su questa legge, proprio perché non modifica quel meccanismo, proprio perché non consente il soddisfacimento dei bisogni effettivi delle comunità locali, ma si limita unicamente ad una spendita di fondi, che in qualche modo certamente potranno tornare a beneficio di esse comunità, ci asterremo. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

GUAITA (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. Signor Presidente, colleghi consiglieri, pare a me e alla Giunta che ho l'onore di rappresentare nel presentare questo disegno di legge, che la discussione sia stata sufficientemente ampia e approfondita sui temi principali. Credo di dovere qualche risposta agli interventi dei colleghi. Il collega Frau ha affermato la esigenza del decentramento, alla quale esigenza questa legge, secondo lui, non risponderebbe a sufficienza. Io credo che qui possa essere affermato, e in questo modo credo di poter rispondere anche agli altri colleghi, che l'obiettivo di questa legge, già del 1966, non era quello del decentramento. L'obiettivo del decentramento è quello della legge regionale 9. Obiettivamente questa legge, di cui stiamo oggi discutendo, attua un decentramento, anche se ciò non è nel suo obiettivo. Il fatto che le amministrazioni locali provinciali e i comuni abbiano fatto delle scelte autonomamente, liberamente rispetto all'Amministrazione regionale, per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto e per la attuazione di complessi di opere pubbliche, è l'elemento fondamentale della bontà di questa legge, sulle quali scelte fino a pochi giorni fa, sino ad oggi, anzi, la Amministrazione regionale interveniva con un certo meccanismo o con un certo tipo di intervento

finanziario che oggi si intende modificare in meglio.

Al collega Usai io credo di dovere un sentito ringraziamento perché ha espresso un giudizio ampiamente positivo al disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare a nome della Giunta. Egli ha sottolineato quanto questa legge vada incontro alle difficoltà che si frapponivano alla attività dei consigli comunali e delle Amministrazioni provinciali per l'alto costo dei mutui; ha sottolineato il fatto positivo dell'intervento diretto, sostitutivo del 10 per cento a favore dell'ente locale; il fatto che questo strumento costituisca una accelerazione per l'attuazione dei programmi che fino a questo momento sono all'incirca la metà di quelli che si sarebbero dovuti portare a compimento, da che la legge del 1966 è in vigore. Egli ha anche sottolineato l'importanza della legge approvata alcuni mesi fa, se non erro nell'aprile, dall'assemblea per superare le difficoltà che erano sorte da parte della Corte dei Conti.

Ho sottolineato spesso l'importanza positiva della concentrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione regionale nei cinque anni di retroattività della legge. Mi pare che sia giusta la definizione che possiamo considerarlo uno strumento valido per affrontare i problemi che sono connessi allo sviluppo urbanistico perché vi sia una accelerazione nel riguardo della esigenza delle strutture sociali dei nostri Comuni e delle nostre Province. E' opportuno il richiamo all'articolo 118 della Costituzione per quanto attiene una trattativa o una posizione più ferma col Governo non soltanto per l'importanza oggettiva che rappresenta l'insieme di interventi sintetizzati sotto forma di piano azzurro, degli ospedali, dell'ANAS, dell'edilizia scolastica e così via, ma anche e direi non indifferentemente per la esigenza del coordinamento per l'Amministrazione regionale degli interventi dello Stato in Sardegna.

Analoghi giudizi mi pare che ha espresso il collega Milia, che pure ringrazio anche se egli ha ritenuto di dover accennare ad un pericolo che era stato ventilato anche in sede di Commissione, che è visto, scritto nella re-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

lazione di minoranza, cioè la possibile accentuazione degli squilibri che a giudizio della minoranza medesima anche in passato la vecchia legge 9 sembrava impostare. Nel senso di un richiamo all'Amministrazione regionale perché con altri interventi si possa sopperire, si possa ovviare a questi pericoli, io ho il dovere ed il piacere di rilevarli positivamente. Il collega Tufani ha fatto una osservazione ed una obiezione starei per dire sostanziale, che si riferisce alla consistenza finanziaria. Egli si mostra molto preoccupato. « Che cosa lasciamo al futuro? » — mi pare abbia detto — « Che cosa faranno coloro che prenderanno il nostro posto? ». E' chiaro che l'Amministrazione regionale, la Giunta alla quale io ho l'onore di appartenere ha ben presente l'esigenza di lasciare spazi alla attività dell'Amministrazione regionale, anche per il futuro. Se un'Amministrazione regionale si sforza di svolgere rapidamente una attività nelle opere pubbliche, questo è un atteggiamento positivo di una Amministrazione pubblica e tanto più di una Amministrazione regionale.

Poiché il collega Frau sollecita una dichiarazione al riguardo, posso rassicurare che la copertura di questa legge esiste, che la Commissione ci ha sottoposto un testo definitivo al riguardo e che questa legge è valida anche, e soprattutto, per la disponibilità finanziaria.

Il collega Defraia ha sottolineato che questa legge si muove sulla esperienza della vecchia legge 9 e che anche per questo motivo, oltre che per le finalità che egli ha, sia pure sinteticamente illustrato, ha espresso un giudizio favorevole alla legge di cui io anche a nome della Giunta lo ringrazio. Così pure ringrazio il collega Fadda ed infine il collega relatore di maggioranza Isola che ha rapidamente e sinteticamente sottolineato l'importanza di questo strumento di legge.

Credo di avere anche risposto alla principale obiezione del collega Branca intorno alla disponibilità finanziaria. Credo, dunque, che non resti che sottolineare ancora una volta gli aspetti positivi dell'intervento diretto sull'onere già a carico dell'Ente locale, del 10 per cento, la concentrazione in 5 anni degli

interventi regionali, e la costruzione di opere pubbliche che sarà superiore di oltre 10 miliardi rispetto alle possibilità che in questo caso aveva la legge 9 del 1966 e la possibilità di realizzare un risparmio di 20 miliardi nel bilancio regionale e tenendo conto degli esercizi che fino al 1986, con la vecchia legge del 1966, venivano impegnati.

Infine, signor Presidente, colleghi consiglieri, io credo che ci dobbiamo domandare, anche per rispondere a talune perplessità che sono state affacciate dai colleghi sulla effettiva bontà di questa legge, chi interessa questa legge? Interessa le tre Amministrazioni provinciali della nostra Isola per i problemi aperti delle strade e della pubblicizzazione dei servizi di trasporto. Interessa Comuni della provincia di Cagliari per 382 mila abitanti, Comuni della provincia di Sassari per 219 mila abitanti e Comuni della provincia di Nuoro per 68 mila abitanti. Quindi possiamo dire che oltre 600 mila sardi sono direttamente interessati agli obiettivi contenuti in questa legge, obiettivi programmati e definiti dagli Enti locali interessati. Soltanto qualche cifra per capire meglio la importanza anche immediata della legge. I programmi già approvati con decreto presidenziale per il Comune di Cagliari assommano a 3 miliardi e 700 milioni, per il Comune di Assemini a 280 milioni, faccio cifre tonde, e per il Comune di Iglesias a oltre 800 milioni, per il Comune di Sant'Antioco circa 400, Villacidro 350, Alghero 700, La Maddalena circa 300, Olbia 500, Portotorres 333, Tempio 363 e così via; Bosa oltre 300, Dorgali 450, Macomer 500, Olena 500, Siniscola 460. Esistono poi programmi non ancora approvati e se noi andiamo a verificare il motivo della mancata approvazione di questi programmi, scopriamo che non c'è soltanto l'antica passività del bilancio delle Amministrazioni locali, ma un rapido accrescersi del costo dei materiali da costruzione e le note vicende che hanno accresciuto le difficoltà congiunturali di questi ultimi anni.

Ringrazio i colleghi che hanno preso la parola ed hanno espresso il loro giudizio favorevole su questa legge. Confido che il Consiglio regionale possa dare con il suo con-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

senso una spinta efficace alla soluzione dei problemi che interessano gli enti locali, che sono compresi nell'obiettivo principale di questa legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

FRANCESCONI, Segretario:

Titolo

Agevolazioni ai Comuni, alle Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per l'assunzione diretta di pubblici servizi. Norme aggiuntive alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 — Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono:

a) realizzare complessi organici di opere pubbliche, attuare interventi a favore della edilizia economica e popolare e relative opere di urbanizzazione;

b) acquisire le aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto al punto a).

Per i Comuni della provincia di Nuoro

il limite di popolazione è portato a 7.000 abitanti.

La popolazione dei Comuni deve considerarsi quella residente calcolata dall'Istituto centrale di statistica al 31 dicembre 1970.

E' da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), ogni insieme di opere comunque rivolto al conseguimento di finalità di interesse locale, deliberato dai rispettivi Consigli comunali. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare l'efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei avere alcuni chiarimenti dalla Giunta, perché devo dire che le relazioni sono state abbastanza succinte, quelle scritte ed altrettanto succinta è stata la esposizione che ha fatto l'Assessore in aula per cui chi non ha partecipato ai lavori della Commissione ha bisogno di raccapezzarsi. La legge 9 era un intervento straordinario sia pure diluito in 20 anni attraverso mutui con cui i Comuni potevano realizzare determinati complessi di opere pubbliche e pubblicizzare servizi di trasporto, un intervento straordinario cioè che permetteva all'Amministrazione regionale di salvaguardare gli interessi dei Comuni che non raggiungevano quel minimo di abitanti manovrando il bilancio regionale anno per anno. Oggi noi ci troviamo, invece, in questa altra situazione. I colleghi dicono: questo è un intervento straordinario della legge 9, ristretta nei tempi, e quindi si ha un aggravio di interessi per i Comuni per il 10 per cento e per la Regione del 90 per cento. Restringendo in 5 anni l'intervento, lo sforzo del bilancio regionale sarà maggiore anno per anno, però in compenso facciamo più opere pubbliche perché paghiamo meno interessi. La mia impressione è che questa non sarà una

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

legge straordinaria, e che tenderà a diventare una legge ordinaria, cioè che alla scadenza del 1975 la logica politica vuole che quando si faccia la legge si proroghi o si modifichi in qualche cosa per altri 5 anni, e così via. Che cosa avviene per i 9 decimi dei Comuni della Sardegna? Che per la legge che abbiamo fatto nel giugno scorso abbiamo fissato dei parametri per cui il grosso delle opere pubbliche, che questi Comuni potranno fare, deve essere realizzato con quei fondi messi a disposizione della legge che abbiamo fatto di recente. Si dirà che c'è una parte delle somme, però, che rimane ancora per determinati programmi di competenza dell'Amministrazione regionale, ma le somme non saranno rilevanti, è da pensare; quest'anno sono abbastanza scarse. Cioè ho l'impressione che mentre prima avevamo delle somme annuali da manovrare per compensare la gran parte dei Comuni sardi, dei piccoli Comuni, medi Comuni, fino a 10 mila abitanti, che poi non sono tanto piccoli, esaurite quelle somme, in concreto dalla Regione difficilmente otterranno qualche cosa.

SPANO (D.C.). Perché? Basta fare un'altra legge.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Come si fa il progresso dell'Italia? Basterebbe abolire la Democrazia Cristiana, ma è una parola! Non è una cosa facile, mi consenta onorevole Spano. Io non dico che sia impossibile, ma non è nemmeno facile. Io guardo la situazione presente. Mentre i grossi Comuni non sono stati esclusi dall'altra legge, anche se sono stati fissati dei parametri, fissati per modo di dire, perché il Comune di Cagliari ha 300 milioni, il Comune di Sassari 200 milioni, il Comune di Nuoro 150 milioni, Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, 50 milioni, per i piccoli Comuni, con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, ma non superiore ai 10 mila, si danno 20 milioni più tremila lire per abitante; per quelli superiori a 2 mila abitanti 16 milioni, più 2-3 mila lire per abitante, e non si dà altro. Cioè, la mia impressione, sono chiarimenti che sto chiedendo,

perché non ho partecipato alla stesura della legge, quindi non faccio delle affermazioni, ma chiedo chiarimenti, la mia impressione è che con questa legge si aggravi lo squilibrio dell'intervento regionale fra la gran parte dei Comuni della Sardegna.

Scusate, perché bisticciate? Sto chiedendo chiarimenti all'Assessore, che è vivo, è vegeto ed attento per di più, e quindi mi darà dei chiarimenti. Se questi miei dubbi verranno fugati io ne sarò lieto. La mia impressione è che questi squilibri dell'intervento regionale si accentueranno praticamente, perché mentre i Comuni di oltre 10 mila abitanti, veniamo al sodo, usufruiscono di questa legge che dà parecchio, e tanto per fare un esempio, prendiamo il primo caso che viene, il Comune di Oliena, 8 mila abitanti, 196 milioni, circa 200 milioni, gli altri Comuni ottengono poco. Il Comune di Serramanna, che non ha 10 mila abitanti, che cosa prende? La differenza è tale che si crea, certamente, una situazione di favore per certi Comuni e di sfavore per altri Comuni. Ora, tra Oliena e Serramanna, cito questi due paesi che conosco bene entrambi, conosco tutti i paesi della Sardegna per essere esatto, ma conosco bene questi due Comuni, che differenza c'è? In un certo periodo può avere bisogno un Comune più di un altro, ma dico, sul piano oggettivo che differenza esiste? Ebbene un Comune, solo perché si trova in provincia di Nuoro, ha una quota X, il Comune di Serramanna che ha circa 8.000 abitanti, adesso non lo ricordo con esattezza, ha una quota largamente inferiore.

Ora io non so se in Commissione anche questo problema sia stato tenuto presente, ma indubbiamente si sta creando una situazione assurda. Cioè lasciando da parte i grossi Comuni di Cagliari e Sassari, che avevano il problema di pubblicizzare i servizi di trasporto, per cui una quota notevole dei fondi era adoperata per questo problema, ma per il resto, amici miei, che differenza si può fare tra Comune e Comune? Perché intervenire in una maniera in un Comune e in un'altra maniera nell'altro Comune? Per quale motivo? Tanto più che i Comuni di cui parlavo prima non sono stati esclusi neppure dalla legge che

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

abbiamo approvato di recente. Ci sono, dunque, Comuni che usufruiscono di due leggi, con somme notevolissime, il grosso dei Comuni sardi, invece, rientra soltanto in una legge, ed ottiene pochi centesimi a confronto. Il decentramento va bene, ma il decentramento deve essere un fatto obiettivo. Se sbaglio mi si corregga, ma ho l'impressione che con questo meccanismo si siano create grosse disparità tra Comuni. Voi mi direte: ma la legge 9 c'era già, perché non avete fatto osservazioni quando venne discussa? L'intervento era diluito in 20 anni, in concreto, e quindi il grosso della somma andava speso più per interessi, si può dire, che per interventi. Ma una volta che concentriamo, la differenza appare più precisa, a mio parere, tanto più precisa.

Ora, se questa mia impressione fosse esatta, dobbiamo dare una giustificazione ai sardi. Forse le fogne ed altri servizi pubblici a Serramanna, scusatemi, dico Serramanna, ma è il primo paese che mi viene in testa, a Villasor, o altri Comuni, non si devono fare ed a Oliena sì? Per quale motivo? La differenza è di centinaia di milioni, non di 10 milioni, è di centinaia di milioni. Che giustificazione si porta amici miei? Perché distribuiamo i soldi della Regione in questa maniera? Non mi risulta che a Oliena si debbano fare i servizi pubblici e non si debbano fare a Serramanna. Questa non è una giustificazione.

CARRUS (D.C.). Sono due paesi diversi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ecco, allora, per accontentare il collega Carrus, anziché l'esempio di Serramanna e Oliena, parliamo di Oliena e Lanusei, che sono nella stessa provincia. Datemi un motivo valido di questa discriminazione. Ripeto, perché dico questo? Quando abbiamo approvato la legge 9 c'erano talune questioni che oggi non esistono più. C'era la divisione in 20 anni, per cui lo sforzo della Regione era di un miliardo e 650 milioni all'anno. L'Assessorato poteva benissimo dire: questi problemi hanno avuto già la copertura con questa legge, questa somma la utilizza in tutti i Comuni dove la legge 9 non opera. Oggi

non esiste, per la gran parte delle somme, né il problema dei 20 anni, né la Giunta può in qualche modo supplire a quella diversità di trattamento che si creava attraverso la manovra dei fondi dei lavori pubblici. D'altra parte, in base alla legge che abbiamo approvato di recente, la Giunta può intervenire, con le somme rimaste, anche nei Comuni che hanno usufruito della legge 9; neanche questa esclusione c'è stata, abbiate pazienza.

FADDA (P.S.d'A.). Perché non l'avete detto quando si è discussa l'altra legge?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ecco, collega Fadda, sono contento che incominci a vedere che la mia richiesta di chiarimento non è del tutto campata in aria! Ho già detto che allora non ho sollevato il problema, perché la legge 9 prevedeva l'intervento in 20 anni, cioè si diluiva a tal punto che il rilievo non si poteva fare. Quando Oliena aveva 150 milioni in 20 anni, avevamo tempo di supplire, in 20 anni, con il bilancio della Regione, per altri Comuni. Ma qui si concentra in 5 anni, e la logica politica mi porta a pensare che la legge alla scadenza verrà rinnovata, questo è chiaro. Ed allora ecco che noi creiamo, questa è la mia impressione, se l'Assessore non mi dà assicurazioni, noi creiamo a danno della gran parte dei Comuni sardi una assurda discriminazione, una ingiustizia palese che non ha nessuna giustificazione. Arrivo a dire: per Comuni grossi come Cagliari e Sassari, con problemi a sé stanti, si potevano fare addirittura leggi speciali ma per Comuni che hanno le stesse esigenze, che hanno pressappoco lo stesso numero di abitanti perché fare un trattamento così diverso sulla stessa materia delle opere pubbliche? Questo non riesco a capirlo. Evidentemente, poiché esisteva una legge che diceva questo, non si è riflettuto abbastanza quando si è elaborata l'altra legge, non si è riflettuto abbastanza quando si è elaborato il disegno di legge in discussione. Avrei capito l'esclusione totale dei comuni che usufruivano della legge 9 così modificata...

CARRUS (D.C.). La proposta della Giunta era così.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io non ho avuto la fortuna di leggere il testo della Giunta. Allora a maggior ragione mi si dica perché la Commissione lo ha modificato...

MILIA (P.S.I.U.P.). E' la Giunta che lo ha chiesto.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Non è esatto, poi lo chiarirò.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Svelatemi i segreti della Commissione, amici miei. Perché vedete che piano piano cominciano ad affiorare piccoli particolari. Ditemi perché i Comuni che usufruiscono di questa legge possono usufruire anche dell'altra legge, questo me lo dovete spiegare, perché? (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Lasciamo concludere l'oratore.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Se così è, se cioè c'è questa ingiustizia palese, questa discriminazione palese, o se ne dà una giustificazione valida per le medie intelligenze, non per le intelligenze superiori, per le medie intelligenze, va bene, altrimenti bisogna trovare un meccanismo per correggere l'ingiustizia. Nessuno vieterà a qualunque Comune della Sardegna di chiedere perché si facciano due pesi e due misure.

Per i Comuni che hanno problemi a sé stanti, poniamo Sassari e Cagliari, si può dare una giustificazione, urbanesimo, servizi pubblici, trasporti eccetera, abbiamo mille argomentazioni, ma tra un Comune agricolo di 6 mila abitanti e un Comune agricolo di 7 mila abitanti, questa giustificazione non c'è. Se la Giunta, così attenta e solerte, ha qualche giustificazione ce la dia per eliminare questo dubbio; diversamente, per quanto mi riguarda, io voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Signor Presidente, il collega Zucca ripropone i temi della discussione

generale. Se avesse partecipato alla discussione generale avrebbe sentito quali sono i presupposti dell'articolazione di questa legge, presupposti che sono stati determinati fondamentalmente dalla necessità di rapidizzare le procedure per arrivare ad una rapida spendita delle somme. Su questo principio il collega Zucca credo non avrà nulla da dire, nulla da eccepire. Altro presupposto era quello di ridurre gli oneri, i gravami a carico dei Comuni, quel 10 per cento che in effetti si rifletteva in oneri e gravami a beneficio delle banche e non a beneficio delle opere pubbliche; questo è un altro principio, sul quale, credo, il collega Zucca non troverà niente da eccepire.

Ancora: altro principio fondamentale era quello della concentrazione della spesa, della possibilità con scarsi oneri aggiuntivi per la Regione di concentrare la spesa prevista con la legge 9 del 1966. Ciò mi pare non comporti maggiori oneri e rilievo notevole e mi pare anche questo un principio sul quale il collega Zucca non può che concordare; cioè laddove noi con scarsi oneri aggiuntivi facciamo in 5 anni rapidizzando la spesa e concentrando alle opere pubbliche quello che poteva essere fatto e che non è stato fatto nei 5 anni passati e nell'arco complessivo di 20 anni, mi pare che si abbia un atto positivo sul quale il collega Zucca debba concordare. Altro problema era quello dell'adeguamento delle norme della legge 9 del 1966 alla legge 9 del 1971; e anche questo è un altro principio sul quale il collega Zucca non può che concordare. Cioè se con le procedure della legge 9 del 1971 abbiamo rapidizzato, abbiamo determinato nuovi strumenti e nuove possibilità operative, è chiaro che queste stesse possibilità operative dovevano essere allargate alla legge 9 del 1966. E su questo nulla da eccepire. Ed allora io non riesco a capire che cosa il collega Zucca ha da eccepire. Ha da eccepire soltanto per la incongruenza che riscontra nella diversità di trattamento sulle somme attribuite ai comuni del Nuorese, sulle quali però altresì ha detto in coincidenza del discorso fatto poco anzi, che si è inteso a suo tempo giustificare il riferimento nei parametri stabiliti in 7 mila

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

lire per abitante; e non capisco come gli stessi parametri stabiliti allora che lui riconosce esatti per la legge 9 del 1966, non siano esatti per la legge 9 del 1971.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E non ho eccepito. Lei non ha capito.

SPINA (D.C.). No, ho capito benissimo...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non c'entra niente quello che sta dicendo. O forse non mi sono spiegato.

SPINA (D.C.). Un altro punto, se fosse stato attento, avrebbe capito. Mi scusi di quanto sto dicendo il collega Zucca. Quando noi abbiamo in Consiglio regionale varato la legge 9 del 1971 è stato affermato, da tutte le parti, è stato affermato dalla Giunta e dalla Commissione che quei parametri stabiliti, quelle somme erano determinate per i Comuni, in riferimento alla legge 9 del 1966.

Questa legge di cui discutiamo è una conseguenza della legge 9 del 1971.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma quali sono le conseguenze di oggi; c'è una discriminazione sì o no?

SPINA (D.C.). Si creerebbe la discriminazione se noi non attuassimo questa legge in rapporto con la legge 9 del 1971. Invece è stato detto che era necessario riportare compiutamente tutte e due le leggi alla stessa scadenza 1975, in modo tale che nel 1975 noi avremmo rivisto e il Consiglio rivedrà tutta la materia adeguandola in una sola legge, cosa che non era possibile fare, nel momento in cui abbiamo varato la legge 9 del 1971. Questo è il punto, d'altra parte, per ovviare alle discriminazioni di cui tanto si preoccupa il collega Zucca. Il collega Zucca ricordi che noi nella legge 9 del 1971 abbiamo lasciato un volano di 2 miliardi all'Assessorato ai lavori pubblici in modo tale che attraverso questa somma potesse eliminare tutte quelle eventuali discrepanze, rilevate dall'onorevole Zucca, tra Comune e Comune. E siccome questo

programma è soggetto per legge al controllo del Consiglio regionale, io non vedo come si possano attuare discriminatorie fra Comune e Comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore agli enti locali, personale e affari generali.

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato dal collega Zucca investe un aspetto generale di impostazione politica, ed è per questo che mi permetto, a nome della Giunta, di dare chiarimenti. Non è cosa certamente facile fugare i dubbi che sono stati avanzati dal collega Zucca, perché essi hanno un fondamento, ed è quindi praticamente impossibile di fronte a dati di fatto oggettivi poter opporre qualche cosa che cerchi questi dati di smentire. Certo il collega Zucca, a mio parere, ha un torto, quello di non aver sollevato questo problema quando si discuteva la legge 9 con cui venivano ripartiti i fondi a favore di tutti i Comuni dell'Isola. Il collega Zucca ha detto poc'anzi: io non ho visto la proposta della Giunta, ma la Giunta aveva fatto un disegno di legge che è stato discusso unitamente alla proposta di legge di iniziativa dei colleghi Ligios, Gianoglio, Roych e Floris. Nel disegno di legge della Giunta regionale era previsto, per evitare delle sperequazioni, giustamente, a mio parere, denunciate dal collega Zucca, che dai benefici della legge 9 fossero esclusi tutti i Comuni che già beneficiavano della prima legge 9. La Commissione prima, liberamente, ed il Consiglio poi, hanno creduto di accettare una impostazione diversa da quella della Giunta; la Giunta non ha fatto altro che adattarsi alle decisioni della maggioranza del Consiglio, per cui i Comuni beneficiari della prima legge 9 venivano ammessi a beneficiare, ciascuno con parametri diversi, anche della seconda legge 9. Ed è vero che questo crea una sperequazione, perché, mentre i piccoli Comuni non sono ammessi a beneficiare di questa legge, i grossi Comuni e le Province sono ammessi a beneficiarne.

Quanto poi alle sperequazioni esistenti fra diversi Comuni, la cui differenza di popolazione è esigua, si tratta di una scelta che, a suo tempo, quando venne varata la prima legge 9, liberamente la Giunta fece con il Consiglio, nel senso che, non essendovi in Provincia di Nuoro comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, si ridusse a 7 il « tetto » della popolazione, in maniera che la Provincia di Nuoro potesse beneficiare almeno in parte anch'essa dei benefici della legge 9.

Questi sono i chiarimenti, onorevole Zucca. Ma il problema non andava posto adesso, onorevole Zucca, ma andava posto quando è stata discussa la precedente legge 9, alcuni mesi fa. La Giunta avvertì il Consiglio, tanto è vero che nella sua proposta, ripeto, i Comuni che beneficiano della prima legge non beneficiavano della seconda; ma il Consiglio non accolse questo indirizzo.

Non vengano, dunque, attribuite responsabilità alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' chiaro che dopo i chiarimenti dell'Assessore, voterò due volte contro la legge, anziché una. Ringrazio l'Assessore di aver riconosciuto l'obiettività della mia osservazione che ho posto in termini dubitativi, non avendo partecipato alla elaborazione né di questa legge né dell'altra legge. Ma che cosa significa affermare: « Bisognava dirlo quando abbiamo discusso l'altra legge ». Onorevole Del Rio chi proibisce di fare un articolo in questa legge che modifichi la legge che abbiamo approvato? Il Consiglio non ha ancora approvato alcunché, oltre tutto. In Consiglio stiamo discutendo il primo articolo, quindi si è sempre in grado di porre riparo, se vogliamo. Chi ci proibisce, cioè, di prendere atto di questa discriminazione fortissima, assurda, ingiustificata che si crea fra Comuni della Sardegna che hanno le stesse esigenze e porvi riparo? Ma lei, adesso, onorevole Del Rio, ha fatto rilevare: di questa

nuova legge continuano ad usufruire anche i Comuni che hanno già usufruito della legge 9.

Nello stesso periodo di tempo, in un Comune opera una legge e in un altro Comune operano due leggi, per opere pubbliche. Ma voi capite che questo se poteva essere accettabile per Comuni, ripeto, come Cagliari o Sassari, che hanno problemi a sé stanti, non è giustificabile per tutti gli altri Comuni, amici miei, che hanno le stesse esigenze.

Perché avviene questo? Chi ci proibisce di modificare le cose? Nessuno ce lo proibisce, quindi, anziché aprire una polemica su questo problema, secondo me, mettiamoci un momentino al lavoro e vediamo che cosa si può fare per sanare la situazione. Mi pare una cosa assurda che noi spendiamo in un Comune una cifra enorme e in un altro Comune, che ha le stesse esigenze, una cifra che è la decima parte, l'ottava parte.

Spero che il collega Bertolotti sappia fare i conti: Villacidro ha circa 12 mila abitanti e San Gavino ne ha pochi di meno. Per quale motivo devono subire un trattamento diverso? Dobbiamo dare una giustificazione alla gente. Cerchiamo di porre riparo. Fino a quando le somme erano globalmente accentrate nella Giunta, la Giunta poteva, può darsi che non lo facesse, ma poteva utilizzare gli stanziamenti in modo tale da eliminare o quanto meno attenuare le discriminazioni. Oggi i due miliardi di cui parla il collega Spina sono una cifra ridicola in confronto alla spesa prevista per le leggi di cui stiamo parlando. D'altra parte, veniamo al sodo, quella famosa legge 9, che noi conosciamo bene, diciamo le cose come stanno, sveliamo ai neofiti del Consiglio il grande mistero, fu fatta per arrivare a pubblicizzare i servizi di trasporto a Cagliari... *(interruzioni)*.

Quando parlavo di neofiti non parlavo di lei, onorevole collega, perché lei seguiva da anni i lavori del Consiglio. Piuttosto che fare una legge speciale per Cagliari, che non avrebbe ottenuto la maggioranza si allargò il campo ai Comuni con più di 10.000 abitanti. Il vecchio Presidente della Giunta ricorse a questo marchingegno per ottenere la maggioranza in Consiglio e infatti, per quel marchin-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

gegno, versammo alla Società Tramvie della Sardegna un indennizzo di 750 milioni a fondo perduto.

Ecco la mia proposta signor Presidente, onorevoli colleghi: troviamo il modo di elaborare un articolo per evitare che queste discriminazioni possano sussistere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

Emendamento Spina - Fadda - Usai:

« Art. 1 bis: "L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975 a favore delle Province per la sistemazione delle strade provinciali nonché delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e per la realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Spina per illustrare questo emendamento.

SPINA (D.C.). E' soltanto una questione di carattere formale. Siccome non era stato previsto in modo programmatico l'intervento a favore delle Province, ma era stata prevista soltanto l'attribuzione delle somme, ma non in modo programmatico, con l'articolo 1 bis si sopperisce a questa carenza, si abroga l'articolo 4 e si pone in modo programmatico la assegnazione delle sovvenzioni alle Province.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.D.I.U.M.). Ho delle perplessità su questo emendamento e vorrei chiedere ancora dei chiarimenti. La soppressione dell'ar-

ticolo 4 è conseguenza dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1. Mi pare però che la modifica non sia soltanto formale o di ordine tecnico, mi pare sia anche sostanziale. Dico, ho dei dubbi, sto chiedendo lumi, sto chiedendo una spiegazione. Quando si dice che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare sovvenzioni per il quinquennio 1971-1975, mi pare di intendere che la Regione attraverso questa dizione sia autorizzata alla concessione di un qualche cosa di aggiuntivo rispetto a quanto è fissato invece nella legge stessa. *(Interruzione del consigliere Spina).*

Va bene, se non c'è l'inconveniente che io paventavo, non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento?

GUAITA (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 2

Le sovvenzioni di cui alla presente legge potranno essere utilizzate dai Comuni o dalle Province, singoli o riuniti in Consorzio, per procedere all'assunzione diretta di pubblici servizi, ivi compresi quelli di trasporto, urbani ed extraurbani, secondo le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del regolamento approvato con regio decreto del 10 marzo 1904, numero 108.

Le sovvenzioni possono essere altresì utilizzate per il riscatto degli impianti da attuarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di cui al comma precedente, non-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

ché per le spese per nuovi impianti e ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti.

Le sovvenzioni per l'assunzione diretta di pubblici servizi, compresi quelli di trasporto urbani ed extra urbani, possono essere utilizzate dai Comuni, dalle Province o da Consorzi da essi costituiti, anche nel caso di rilievo consensuale di servizi già affidati ad imprenditori privati; per la determinazione del valore di rilievo si osservano le norme contenute per i riscatti nella legge e nel regolamento di cui al precedente primo comma.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate in copie le deliberazioni divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del R.D. 10 ottobre 1925, n. 2578.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANCESCONI, Segretario;

Art. 3

Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Desidererei sapere il senso di questo articolo: «Ai fini della presente legge sono considerate valide le domande e le deliberazioni presentate ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1966 n. 9 e 15 aprile 1971 n. 2». Vorrei sapere, cioè, se dal calcolo globale delle somme spettanti ai Comuni vengano sottratte le somme che già hanno avuto questi stessi Comuni. Perché diversamente questo articolo significherebbe soltanto che per quan-

to riguarda i programmi la Giunta accetta come buoni i programmi fatti allora. Io sarei un po' contrario a questo articolo, perché è chiaro che quei programmi erano stati fatti con una prospettiva di un certo tipo. Può darsi che i Comuni, una volta approvata questa legge, vogliano modificare quei programmi; ed allora bisogna mettere una salvaguardia, perlomeno chiedere una conferma ai Comuni, se ritengono valide le domande che hanno fatto per quei programmi, anche per l'applicazione di questa legge, diversamente la Giunta in base a questo articolo va avanti per conto suo. Occorre, dunque, la garanzia della Giunta, dell'Assessore che prima di portare avanti le domande con quei programmi, i Comuni vengano interpellati se confermano o meno queste domande e quei programmi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assesore ai lavori pubblici.

GUAITA (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. L'osservazione fatta ora dal collega Zucca circa la opportunità di interpellare i Comuni se restano valide le domande di cui alle due leggi citate, trova la Giunta consenziente. Ci adopereremo perché questa osservazione venga tenuta presente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 4.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 4

Le sovvenzioni concesse a favore delle province possono anche essere utilizzate per la sistemazione delle strade provinciali, nonché delle strade di interesse regionale che potranno essere classificate come provinciali e per la realizzazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. E' stato presentato a proposito un emendamento soppressivo totale a firma Spina, Usai e Fadda. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«L'articolo 4 è soppresso».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 5

Le sovvenzioni annue ai Comuni e alle Province sono assegnate nella misura stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 6

Le osservazioni debbono essere utilizzate dagli enti beneficiari sulla base di un apposito programma quinquennale approvato dai rispettivi Consigli provinciali o comunali. Il programma, nell'ambito del quinquennio, è suscettibile di variazioni introdotte con motivata deliberazione degli stessi organi.

Il programma e le eventuali variazioni debbono essere comunicati all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 7

All'approvazione tecnica dei progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni, delle province e dei loro consorzi provvederanno — fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamento totale o parziale dello Stato — le competenti Sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali avvalendosi dei propri uffici tecnici, di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

Con identica procedura sono approvate tutte le varianti ai progetti anche se non comportano aumenti di spesa.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche dei comuni e delle province, di importo superiore a lire 100.000.000, debbono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, istituito con legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

Il parere di cui al precedente comma è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore al limite suindicato, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima sul quale il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.

Non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge e di quelle previste dagli artt. 3, 4 e 13 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io personalmente non sarei d'accordo sul contenuto del penultimo comma di questo articolo, dove si afferma: «non è necessario provocare un nuovo parere per aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo». La ragione della mia perplessità su questo comma è data dal fatto che il non richiedere il parere previsto può effettivamente portare ad una certa *escalation* nel progettare. Badate che si tratta di opere pubbliche da 100 milioni in su, e ciò può portare ad un bel momento i Comuni a dimenticare qualche cosa per poi riportarla alla attenzione in un secondo momento. Questa norma può portare a delle manipolazioni. Voi capite bene che nel momento in cui io appalto una opera da 100 milioni non prevedo una parte di questa opera o il completamento e poi, senza riportare la successiva approvazione al Comitato tecnico, vado in aumento per 20 milioni, pari, in questo caso, al quinto dei cento progettati; tutto ciò può suscitare il legittimo sospetto che gli appalti possono andare comunque in una certa direzione. Ecco perché io sarei per la soppressione di questo comma, oppure per affermare in legge che la variante sarà sottoposta al Comitato interessato per la ulteriore approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Tufani, ella ha tutte le possibilità di presentare degli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

GUAITA (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici e trasporti*. Per la Giunta non c'è motivo di modificare il testo, il cui senso più profondo è la fiducia verso le amministrazioni locali. E la riprova di ciò è la mancanza di emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 8

Le sovvenzioni stabilite nell'allegata tabella sono erogate annualmente agli enti locali interessati entro il mese successivo a quello di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della legge di approvazione del bilancio regionale e per il 1971 entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Le somme così erogate costituiscono deposito con vincolo di destinazione specifica a sensi dell'art. 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 197.

Gli interessi maturati sui depositi di cui al precedente comma e le eventuali economie realizzate nella esecuzione delle opere si intendono attribuiti all'Ente locale, che potrà utilizzarli previa modifica od integrazione del programma di cui all'articolo 5 della presente legge.

Al fine di anticipare la realizzazione dei programmi o di singole opere o di lotti funzionali delle stesse, i comuni e le province beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge possono contrarre, con istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito per opere pubbliche, mutui di durata non superiore a cinque anni utilizzando, in tutto o in parte, le quote di finanziamento loro attribuite sui fondi della presente legge come quote di ammortamento dei predetti mutui.

Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 9

L'ammontare della spesa per l'esecuzione delle opere ammesse a finanziamento ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge è comprensivo di un compenso forfettario per spese generali di progettazione, direzione, assistenza, contabilizzazione e collaudo dei lavori.

L'importo corrispondente a detto compenso, da computarsi sull'importo lordo dei lavori progettati e da comprendersi fra le somme a disposizione dei singoli progetti, sarà direttamente gestito con vincolo di destinazione dall'Ente locale interessato ed è stabilito nella seguente misura:

— 8,50% per i progetti sino a lire 50 milioni;

— 8,00% per i progetti oltre i 50 milioni e sino a lire 100 milioni;

— 7,50% per i progetti oltre i 100 milioni e sino a lire 200 milioni;

— 6,50% per i progetti oltre i 200 milioni e sino a lire 300 milioni;

— 5,50% per i progetti da 300 milioni e sino a lire 500 milioni;

— 5,00% per i progetti da 500 milioni a 1.000 milioni;

— 4,00% per i progetti oltre 1.000 milioni.

Una aliquota pari ad un quinto del compenso concesso rimane vincolata presso il Tesoriere dell'Ente locale sino all'approvazione degli atti di collaudo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 10

Gli appalti relativi ai lavori da realizzarsi con le sovvenzioni previste dalla presente leg-

ge sono regolati dalle norme di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, e successive modificazioni.

La nomina del Direttore dei lavori è fatta dai competenti organi provinciali o comunali.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura dell'Amministrazione regionale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

E' in facoltà dell'Assessorato ai lavori pubblici e trasporti di disporre eventuali accertamenti in corso d'opera, circa la corretta esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 11

Le amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate ad eseguire i lavori da realizzarsi con le sovvenzioni di cui alla presente legge in amministrazione diretta nei limiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, assicurando ai lavoratori occupati i salari contrattuali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 12

Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici regionali di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e qualora

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

l'Amministrazione regionale non possa provvedere direttamente, i progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni e delle province debbono riportare il parere del Genio civile, competente per territorio, se il loro importo superi:

a) lire 8.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti;

b) lire 15.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

c) lire 25.000.000 quando si tratti di province o di comuni capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 13

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l'Assessore al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 di distinti capitoli per l'attuazione rispettivamente degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

Con lo stesso procedimento è autorizzato il trasferimento ai distinti capitoli di cui al comma precedente, istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971, delle somme relative alle spese autorizzate per l'esercizio stesso con i 1° e 2° comma della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

Emendamento Spina - Fadda - Usai:

«Art. 13 - L'articolo 13 è così sostituito: "Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l'Assessore al bilancio, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 di distinti capitoli per l'attuazione rispettivamente degli articoli 1 e 2 e degli articoli 1 *bis* e 2 della presente legge.

Con lo stesso procedimento è autorizzato il trasferimento ai distinti capitoli di cui al comma precedente, istituiti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971, delle somme autorizzate per l'esercizio stesso a far capo ai capitoli 26525 *ter*, 26525 *quater*, 26540 e 26531 istituiti con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli articoli 8 e 10 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate.

In aggiunta alle somme di cui al comma precedente e col medesimo procedimento, è autorizzata l'eliminazione dal conto dei residui dei capitoli 26525 *ter* e 26525 *quater* degli importi in precedenza stanziati a termini dell'articolo 11, della L.R. 29 agosto 1966, n. 9, sostituito dall'articolo 8 della L.R. 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnati; nonché la reiscrizione degli importi stessi nella competenza dell'esercizio finanziario 1971, in conto dei capitoli di cui al primo comma"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spina per illustrare questo emendamento.

SPINA (D.C.). Si tratta di una questione molto semplice, in quanto, avendo noi approvato l'articolo 1 *bis*, verrà a mutare la dizione di riferimento 1 *bis* e 2 invece che 1, 2, e 4. La parte successiva è articolata per il reinserimento dei residui che sono stati già disposti precedentemente in attuazione della legge 9 del 1971 che è stata approvata nel giugno

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

scorso e conseguentemente il reinserimento nei capitoli di bilancio di quest'anno delle somme che già, anche senza decreto assessoriale, sono state istituite per il 1971.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 14

Per la concessione ai Comuni singoli o riuniti in consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di:

L. 3.184.426.181	per l'esercizio 1971
L. 3.184.426.141	» » 1972
L. 3.184.426.141	» » 1973
L. 3.184.426.141	» » 1974
L. 3.184.426.141	» » 1975

Per la concessione alle province singole o riunite in consorzio tra loro o con comuni delle provvidenze di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa di:

L. 1.663.690.093	per l'esercizio 1971
L. 1.663.690.087	» » 1972
L. 1.663.690.087	» » 1973
L. 1.663.690.087	» » 1974
L. 1.663.690.087	» » 1975

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1971 rispetto a quelle autorizzate per lo stesso esercizio con i 1° e 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.946, si fa fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative — dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario

1970. Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, confluirà detta somma di lire 2.292.626.946, al fine dell'adeguamento dei capitoli istituiti col procedimento di cui al precedente articolo 11.

In aggiunta alle somme di cui ai precedenti 1° e 2° comma sono nuovamente iscritte in bilancio, nel conto della competenza dell'esercizio finanziario 1971, con decreto dell'Assessore al bilancio, le somme relative alle spese autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1970 con i 1° e 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, ed eliminate dal conto dei residui ai termini dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 rispetto a quelle autorizzate per gli stessi esercizi con il 1° e il 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.946 per ciascun esercizio finanziario dal 1972 al 1975, si fa fronte per lire 715.000.000 mediante annullamento degli stanziamenti dei capitoli 21504 - 21505 - 23503 - 24503 - 25502 - 25503 - 26504 - 26506 - 26518 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e per lire 1.577.626.946 con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

Emendamento Spina - Fadda - Usai:

«Art. 14 - L'articolo 14 è così sostituito: "Per la concessione ai comuni singoli o riuniti in consorzio delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di:

L. 6.929.274.733	per l'esercizio 1971
L. 3.184.426.141	» » 1972

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

L. 3.184.426.141	»	»	1973
L. 3.184.426.141	»	»	1974
L. 3.184.426.141	»	»	1975.

Per la concessione alle province singole o riunite in consorzio tra loro e con comuni delle provvidenze di cui agli articoli 1 *bis* e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di:

L. 3.261.655.508			per l'esercizio 1971
L. 1.663.690.087	»	»	1972
L. 1.663.690.087	»	»	1973
L. 1.663.690.087	»	»	1974
L. 1.663.690.087	»	»	1975.

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1971 rispetto a quelle autorizzate per lo stesso esercizio con il primo e secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 29 agosto 1966, n. 9 e con i provvedimenti conseguenti all'attuazione degli articoli 8 e 10 della L.R. 15 aprile 1971, n. 2, e non impegnate determinate in lire 2.152.926.946 si fa fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative — dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970. Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, confluirà detta somma di lire 2.152.926.946, al fine dell'adeguamento dei capitoli istituiti col procedimento di cui al precedente articolo 13.

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 rispetto a quelle autorizzate per gli stessi esercizi con il primo e secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 29 agosto 1966, n. 9 e non impegnate, determinate in lire 2.292.626.900 per ciascun esercizio finanziario dal 1972 al 1975, si fa fronte per lire 715.000.000 mediante annullamento degli stanziamenti dei capitoli 21504, 21505, 23503, 25502, 25503, 26504, 26506, 26518 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e lire 1.577.626.900 con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tufani. Ne ha facoltà.

TUFANI (P.L.I.). Signor Presidente, a me sorge il dubbio, non so se il mio dubbio abbia un valore, che quando la seconda Commissione ha dato il suo parere ha, in effetti, esaminato le cifre riportate in legge, e non si è preoccupata, ovviamente, di vedere se la tabella corrispondesse ai dati che la legge ci riporta. Sia nel progetto oggi della Giunta, sia in quello della Commissione, io vedo 3 miliardi e 184 al posto di 6 miliardi e 929. La mia preoccupazione è questa: se la seconda Commissione essendo variate queste due poste, non debba dare il suo parere, e questo è un sospetto che nasce dalla modifica sostanziale alla cifra, approvata e controllata dalla II Commissione. Io oggi come faccio a sapere se effettivamente vi è la capienza per i 6 miliardi o per i 3 miliardi, cioè per un aumento di circa 4 miliardi e mezzo rispetto a ciò che esattamente la Commissione aveva verificato?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Può insorgere un dubbio di questo genere, ma in realtà la Commissione ha approvato la tabella e la tabella riporta queste cifre. Conseguentemente è stata anche ampiamente discussa in Commissione la tabella e le risultanze e le differenze, che comportavano in tabella le somme totalizzate per il 1971 rispetto alle somme del 1972-73-74-75. Quindi il problema sollevato dall'onorevole Tufani non si pone. In Commissione è stata espressamente, con votazione apposita, approvata la tabella, conseguentemente la articolazione dell'articolo è conseguenza dell'approvazione della tabella. Ora noi abbiamo anche testé, con l'approvazione dell'articolo 13, apportato delle modifiche al bilancio. Le somme che erano state determinate in attuazione della legge 9 del 1971 affluiscono globalmente in questi due capitoli per andare rispettivamente ai Comuni ed alle Province. E' chiaro che noi dovevamo, in autorizzazione della spesa, fare la somma, che invece era stata fatta

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

soltanto per le spese relative alle posizioni del 1972. C'è, dunque, semplicemente una questione di carattere tecnico, cioè sommare a queste somme già previste ed elencate per il 1972 - '73 - '74 - '75 quelle che noi abbiamo già precedentemente richiamato con l'articolo 13 nella istituzione degli appositi capitoli e con la legge 9 con i capitoli costituiti che vengono aboliti e fatte convogliare le cifre in questi due nuovi capitoli. Avendo logicamente approvato quelle tabelle, le somme non possono che essere queste che sono state approvate.

PRESIDENTE. Ritengo che l'assemblea, sia pure attraverso la voce dell'onorevole Spina e non di quella del relatore, abbia inteso di che cosa si tratta. La cifra non è cambiata, i meccanismi per arrivarci sono stati modificati, per cui la Presidenza non ritiene che la questione sia da deliberarsi in sede di Commissione finanze.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 15

Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9, e 15 aprile 1971, n. 2, fatta eccezione per le norme relative all'amministrazione straordinaria dell'auto-servizio urbano di Sassari di cui agli articoli 1 e 11 della citata legge regionale n. 2.

Rimangono tuttavia validi gli impegni finanziari e gli altri provvedimenti assunti in attuazione di dette leggi.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce ad ogni effetto le ripartizioni di fondi già disposte a norma dell'articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella.

FRANCESCONI, Segretario:

TABELLA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE AGLI ENTI LOCALI
AMMESSI AI BENEFICI DELLA PRESENTE LEGGE

COMUNI (artt. 1 e 2 della legge)	Anno 1971	Anni dal '72 al '75 (per ciascun anno)
CAGLIARI	1.520.068.720	988.643.372
ASSEMINI	140.452.297	49.178.580
CARBONIA	470.340.259	164.686.988
GUSPINI	140.946.231	39.753.166
IGLESIAS	166.593.749	91.843.908
ORISTANO	339.884.565	119.008.663
QUARTU S. ELENA	200.293.010	120.698.791
S. ANTIOCO	154.947.376	54.253.949
SELARGIUS	70.000.000	70.000.000
VILLACIDRO	159.945.680	56.004.076
SASSARI	1.175.542.199	411.609.471
ALGHERO	145.102.862	95.649.091
LA MADDALENA	131.718.276	46.120.411
OLBIA	258.723.470	90.590.562
OZIERI	125.515.510	46.641.545
PORTOTORRES	150.074.493	52.547.738
SORSO	121.547.940	42.559.324
TEMPIO PAUSANIA	163.965.686	57.411.661
NUORO	393.986.963	252.974.735
BOSA	241.493.260	84.557.503
DORGALI	209.608.180	73.393.121
MACOMER	56.120.102	38.901.474
OLIENA	196.926.613	68.952.742
SINISCOLA	195.477.292	68.445.270
Amministrazioni provinciali (artt. 2 e 3 della legge)		
CAGLIARI	1.583.074.935	723.342.620
SASSARI	829.654.693	524.073.868
NUORO	848.925.980	416.273.599

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). In sede di coordinamento, là dove si dice: «Amministrazioni provinciali (artt. 2 e 3 della legge)», si deve intendere: «artt. 1 bis e 2 della legge».

PRESIDENTE. D'accordo. Metto in votazione la tabella. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Agevolazioni ai Comuni, Province e loro consorzi per l'attuazione di complessi di opere pubbliche e per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto. Abrogazione delle leggi regionali 29 agosto 1966, n. 9 e 15 aprile 1971, n. 2».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	28
contrari	6
astenuti	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Atzeni - Baghino - Bertolotti - Campus - Carrus - Concas - Corda - Defraia - Del Rio - Fadda - Floris - Frau - Ghinami - Giagu - Gianoglio - Guaita - Isola - Lilliu - Masia - Melis Tullio - Monni - Nuvoli - Puddu - Roych - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Zucca.

Si sono astenuti: Birardi - Branca - Cabras - Congiu - Francesconi - Granese - Madalon - Marica - Melis G. Battista (P.C.I.) -

Milia - Mistrone - Montis - Orrù - Peralda - Pinna Pietro - Raggio - Usai).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.D.I.U.M.). Onorevole Presidente, se mi consente, vorrei pregarla di esaminare la possibilità e la opportunità di inserire nell'ordine del giorno, per la prossima settimana, la discussione della mozione presentata, mi pare, il 7 giugno scorso, a firma Pinna Gavino, e più, concernente la applicazione in Sardegna della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 sui fondi rustici, oppure se ritiene opportuno abbinare la stessa discussione alla proposta di legge per le norme di attuazione del piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale poiché il contenuto di questo disegno e della proposta di iniziativa del partito comunista, trattano e sottolineano anche nei diversi articoli la esigenza, il riferimento stesso alla legge.

PRESIDENTE. Onorevole Frau, per il primo comma dell'articolo 123 del Regolamento non può essere abbinata la discussione di una mozione alla discussione di un progetto di legge. Ella in effetti chiede, ai sensi del Regolamento, che la Giunta fissi la data della discussione della mozione. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Lei sa perfettamente, onorevole Frau, che i lavori del Consiglio sono regolati dalla conferenza dei Capi-gruppo; per cui viene male ora poter dire quando la sua mozione potrà essere discussa. Se ne può riparlare martedì in sede di conferenza dei Capigruppo dove il rappresentante del Gruppo misto può presentare nuovamente questa richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Frau, lei ha una altra possibilità: proporre una data e far vo-

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

tare il Consiglio, altrimenti deve accontentarsi delle dichiarazioni della Giunta.

FRAU (P.D.I.U.M.). L'Assessore credo che si ricorderà della promessa. Se ne riparlerà martedì....

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, per chiedere agli onorevoli rappresentanti della Giunta quando si intenda rispondere ad una mia interpellanza sul piano decennale per l'ammodernamento delle Ferrovie dello Stato. E' una interpellanza che ho presentato oltre un anno fa: è stato presentato da parte del Ministero dei trasporti un piano decennale che esclude totalmente la Sardegna dagli interventi per l'ammodernamento delle Ferrovie. Certo il tempo non è molto propizio per battaglie di questo genere, ma ancora una volta la Giunta è assente in una battaglia sacrosanta nei confronti dello Stato. Siamo l'unica regione d'Italia che viene esclusa dal piano decennale di ammodernamento delle Ferrovie dello Stato. Vorrei chiedere quando la Giunta può rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Data l'importanza dell'argomento, vorrei pregare il collega Carrus di trasformare la interpellanza in mozione in maniera che di fronte ad un argomento così importante il Consiglio abbia modo di dibattere con la partecipazione di tutti i Gruppi politici ed abbia modo di concludere, soprattutto, con un documento che può essere concordato. Si tratterà poi di vedere se nella settimana prossima, a seconda dell'ordine dei lavori del Consiglio, si potrà o meno discutere questa mozione di cui, per altro, la Giunta riconosce tutta la urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole Del Rio, io apprezzo molto il suggerimento che ella ha vo-

luto dare al consigliere Carrus, tuttavia lei deve limitarsi a rispondere se intende fissare o meno una data. Poiché ella ritiene di non poterla fissare nella seduta presente, io ritengo che lei domani mattina, a nome della Giunta, indicherà una data.

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Granese. Ne ha facoltà.

GRANESE (P.C.I.). Signor Presidente, per pregarla di voler considerare l'opportunità di chiedere alla Giunta di dare sollecita risposta alla mia interrogazione in ordine all'inquinamento degli stagni di Santa Giusta, considerata la gravità della situazione che richiede interventi immediati ed urgenti. Grazie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore agli enti locali, personale e affari generali*. Visto che il numero di richieste aumenta di momento in momento, onorevole Presidente, io proporrò alla conferenza dei Capigruppo che la prima seduta della prossima settimana sia destinata alla discussione di queste interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU (D.C.). Chiedo anch'io che venga fissata la data della discussione dell'interrogazione che abbiamo presentato, unitamente al collega Concas, al Presidente della Giunta ed all'Assessore all'agricoltura in ordine ad una certa cosa avvenuta per conto dell'E.T. F.A.S. in quel di Carbonia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.). Chiedo ugualmente quando può venire in discussione una mozione presentata da vecchia data riguardante l'apertura della caccia, o meglio la opportunità della

VI LEGISLATURA

CXLIV SEDUTA

15 LUGLIO 1971

sospensione della caccia alla selvaggina nobile stanziale. Siccome il calendario venatorio sarà fatto fra breve, questo è il momento opportuno per discutere questa mozione che altrimenti diventa tardiva.

PRESIDENTE. Intende confermare la sua risposta Assessore Del Rio?

DEL RIO (D.C.), Assessore agli enti locali, personale e affari generali. Più che mai intendo confermarla.

PRESIDENTE. In sostanza alla conferenza dei Capigruppo saranno posti i problemi

sollevati circa la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

I lavori del Consiglio proseguiranno domattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 21.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari

Anno 1971